

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

30 SABATO

IVA

Comunicazione mensile dati operativi black list. I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti «black list») sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di maggio 2012 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26 aprile scorso (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione nella legge 22-5-2010 n. 73, il de-

creto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

SCHEDE CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2008 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30-6-2008;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30-6-2010;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30-6-2008 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere

immatricolati tra il 1° e il 30-6-2008 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2010.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2012 a pagina 107.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° giugno; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° giugno. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2012 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2013.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente on line collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4 luglio 2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta la nuova aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla

competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati».

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 20/E del 4-6-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E e 20/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

INPS

Invio telematico nuovo modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2012, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità. Per altre informazioni e per gli importi do-

vuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si consiglia di visitare il sito www.inps.it; si veda in particolare la circolare Inps n. 79 dell'8-6-2011 per le nuove modalità di pagamento.

PUBBLICITÀ

Pagamento 3ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.

Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

MOD. 730/2012

Trasmissione telematica dichiarazioni predisposte dai sostituti d'imposta.

I datori di lavoro che entro il 16 maggio scorso hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri lavoratori dipendenti per l'elaborazione del modello 730/2012 devono entro oggi trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte con i prospetti di liquidazione delle imposte.

Si veda sull'argomento anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 25 maggio scorso collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2011 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2011;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2011 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2011.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si veda il paragrafo 9 della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011 (quella sulla cedolare secca) consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

TASSA AUTOMOBILISTICA E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2012, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora del 2,5% annuo rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, la nuova addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al decreto ministeriale 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche, che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello Unico 2012 cartaceo, anche nella versione «Mini», che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2010 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2011 dovuti in base al modello Unico 2011 ovvero hanno presentato il mod. Unico 2011 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2011 e al 2,5% per i restanti giorni che cadono nel 2012. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

A ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano il modello Unico 2012 in via telematica entro l'1-10-2012 (essendo il 30 settembre domenica) possono, sempre entro la stessa data, presentare on line senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2010.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario